



MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

DAL 01/07/2018 - DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE
PREVISTE SANZIONI DA 1.667 EURO

2° AVVISO

A far data dallo scorso 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento tracciati individuati dalla stessa norma (L. 205/2017 art.1 co.910 e ss.), non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

La stessa norma precisa inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione o del compenso. Pertanto, l'avvenuto pagamento sarà attestato da copia del bonifico, fotocopia dell'assegno o comunque attestazione bancaria o postale.

I RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI DALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

- Il lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- I contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

I RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI DALL'OBBLIGO:

Restano espressamente esclusi dall'obbligo i soli rapporti di lavoro costituiti con le pubbliche amministrazioni ed il **lavoro domestico**. Il ministero del Lavoro con nota 4538 del 22/5/2018 ha chiarito che devono altresì **ritenersi esclusi**, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, **i compensi derivanti da borse studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale**.

Gli strumenti leciti utilizzabili per effettuare la corresponsione della retribuzione per i soggetti indicati sono i seguenti:

MODALITÀ TRACCIABILE

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (esclusivamente: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale purché di età non inferiore a sedici anni).



ATTENZIONE: CASI PARTICOLARI

• ACCONTI DI STIPENDIO NEL CORSO DEL MESE

È prassi diffusa, in particolare tra le “piccole” aziende, erogare ai dipendenti importi in contanti quale acconto sullo stipendio del mese. Tali acconti non potranno più essere corrisposti in contanti, ma solo con modalità tracciata.

• FONDO CASSA E/O RIMBORSI SPESE

In mancanza di precisazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ritiene che gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, possano essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità in quanto l’articolo 1, comma 910, della Legge prevede che l’obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o committenti, “corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”.

SANZIONI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE

Al datore di lavoro o committente che non osservi il divieto di erogare in contanti la retribuzione o il compenso, nonché ogni anticipo di essa, verrà applicata la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. Anche per questo illecito, specifica l’Istituto Nazionale del Lavoro, trova applicazione la quantificazione della misura ridotta della sanzione ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981, senza applicazione della diffida:

**SANZIONE RIDOTTA PARI A 1.667 EURO (1/3 DEL MASSIMO)
DA VERSARE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE.**

Considerata la finalità antielusiva della norma sarà indispensabile conservare in azienda le attestazioni di avvenuto pagamento delle retribuzioni.

**Questo documento è disponibile sul sito
www.studioscl.it.**

**Come di consueto, SCL è a vostra disposizione
per qualsiasi approfondimento in materia.**